

CLASSIFICAZIONE CATASTALE DEGLI AGRITURISMI

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. XXV,
Sentenza del 25/02/2025, n. 579

Composizione Renato Colavolpe (Pres.) – Gianluca Vicini (Rel) – Cesare Alberti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

Classificazione catastale - Attività di agriturismo - Costruzioni destinate
a ricezione ed ospitalità - Riconoscimento della ruralità

Massima
(a cura di
Fulvio Baldi) Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari ha rilievo
soltanto la sua destinazione ad una delle finalità indicate dall'art. 9,
comma 3 *bis*, del d.l. n. 557 del 1993, n. 557, conv., con modif., dalla l.
n. 133 del 1994, con la conseguenza che anche le costruzioni destinate
alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta
da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività
agricola. (Nel caso di specie il contribuente aveva dimostrato la qualifica
di imprenditore agricolo, l'iscrizione nell'elenco provinciale degli
agriturismi, l'idoneità della struttura al ricovero di equini, l'esistenza di
strutture destinate all'allevamento).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 2135

Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3

Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3

Legge 26/02/1994 num. 133

DPR 23/03/1998 num. 139 art. 1 com. 5

DPR 23/03/1998 num. 139 art. 2 com. 1

Conformità Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22674 del 12/08/2024

Anno pubb. 2025

